



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 01/09/2025

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO/SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE NEI GIORNI VENERDÌ 05, SABATO 06 E DOMENICA 07 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DEL 96 GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1 E DI TUTTI GLI EVENTI CORRELATI

IL SINDACO

Premesso che, nei giorni di venerdì 05, sabato 06 e domenica 07 settembre 2025, all'interno dell'Autodromo Nazionale, situato nel Parco Reale di Monza, è in programma il 96° Gran Premio d'Italia di Formula 1 e che per tale evento si prevede un'affluenza straordinaria di persone;

Considerato che le manifestazioni organizzate all'interno dell'Autodromo Nazionale e nel Parco Reale di Monza, hanno inevitabilmente una ricaduta sui comuni limitrofi e confinanti ed in particolare con il Comune di Villasanta, sul territorio del quale insistono **percorsi di accesso ai predetti eventi che devono essere mantenuti perfettamente liberi da ogni impedimento**, al fine di garantire la viabilità ed evitare in ogni caso assembramenti anche occasionali sui percorsi stessi.

Considerato inoltre che nelle medesime giornate, sono organizzate, sia da enti pubblici che da privati, autonomamente o in collaborazione, iniziative e spettacoli correlati all'evento principale e che anche tali eventi e manifestazioni comportano considerevole afflusso di persone (si citino ad esempio le manifestazioni legate al "fuori GP");

Preso atto delle indicazioni emerse dalle riunioni tenute in Prefettura, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e delle riunioni operative tenute presso la Questura di Monza e della Brianza in merito all'abusivismo commerciale, dalle quali si è ritenuto opportuno creare una delimitazione territoriale all'interno della quale vietare l'esercizio del commercio ambulante.

Dato atto di aver recepito le indicazioni emerse nei citati tavoli tecnici e di aver preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Monza e della Brianza, durante le citate riunioni di coordinamento, la volontà di adottare il presente provvedimento, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Preso atto e valutato, per motivi di polizia stradale e di sicurezza, di disporre **il divieto di vendita o somministrazione su aree pubbliche o private asservite ad uso pubblico** su tutto il territorio

comunale in qualsiasi forma o mezzo (auto-negozi, banchi vendita, carrelli e punti di somministrazione di alimenti e bevande o assimilabili);

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della Disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'art.4. comma 4, della legge 15/ marzo 1997, n. 59";

Vista la Legge Regionale 02 febbraio 2016 nr. 06, Testo Unico delle leggi in materia di commercio e fiere;

Visto l'art. 22, comma 2 della Legge Regionale nr. 06/2010 che consente ai comuni di interdire l'attività di commercio in forma itinerante per comprovati motivi di viabilità;

Visto l'art. 56 "Esercizio del commercio su aree pubbliche" del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visti gli artt. 27 (sanzioni) e 33 (confisca) della Legge Regionale n. 06/2010;

Visto l'art. 7- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal Sindaco;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Il divieto di esercitare ogni attività di commercio/somministrazione al dettaglio su aree pubbliche e/o asservite ad uso pubblico, anche in forma itinerante, dalle ore 08.00 di venerdì 05 settembre fino alle ore 24.00 di domenica 07 settembre 2025 su tutto il territorio comunale, in qualsiasi forma o mezzo (auto-negozi, banchi vendita, carrelli e punti di somministrazione di alimenti e bevande o assimilabili o direttamente tramite persone fisiche); dal presente divieto è fatto salvo il mercato settimanale scoperto di venerdì 05 settembre 2025, regolarmente autorizzato e regolamentato nell'area di Piazza Europa;

DISPONE CHE

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente atto sono sanzionate come previsto da Regolamento di Polizia Urbana e dagli articoli 27 e 33 della Legge Regione Lombardia nr.06/2010, qualora non diversamente sanzionate, sono punite con la ***sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00***, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

L'invio della presente ordinanza, già prioritariamente condivisa, al Sig. Prefetto della Provincia di Monza e Brianza per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

La pubblicazione del presente Provvedimento mediante affissione all' Albo Pretorio Informatico del Comune di Villasanta e sul sito internet istituzionale;

L'invio dello stesso alla Questura di Monza e della Brianza ed a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale per quanto di rispettiva competenza.

COMUNICA CHE

Il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Recapiti 039.23754.280 mail polizialocale@comune.villasanta.mb.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034) ovvero, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Monza e della Brianza entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Lorenzo Galli
Documento firmato digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LORENZO GALLI in data 01/09/2025